

- **Considerazioni sui punti 2, 4 e 5 della nota di VAS** – Nella nota prot. n. A536 del 23.1.2008 la S.V. ha testualmente affermato <<che la realizzazione del complesso immobiliare si concretizza con il collaudo avvenuto in data 9/3/1960>>, per cui <<il procedimento non è espletabile poiché vengono meno le condizioni di vetustà previste dalla norma vigente>>. Nella nota prot. n. 3224 del 3.4.2008 ha invece ammesso che <<in data 28/2/2008 viene accolta al ns. prot. 2225 la documentazione inviata da “Italia Nostra” onlus, costituita da una fotocopia del Bollettino Salesiano del dicembre 1957 in cui sono pubblicate le foto dell’inaugurazione dell’Istituto Gerini (Bollettino n° 23 – Dicembre 1957)>>. Nella successiva nota del 28.4.2008 la S.V. ha infine testualmente dichiarato che <<il bene, quindi, per poter essere sottoposto alle norme di tutela in base all’art. 2 comma 1 lettera a) avrebbe dovuto avere il requisito della vetustà (50 anni), che invece non possedeva in quanto – come poi riscontrato – era stato terminato nel 1957>>, quando quindi sussisteva pienamente il requisito della vetustà dei 50 anni.

Per “giustificare” la stridente contraddizione tra le suddette 3 note, la S.V. arriva ora a dichiarare con riferimento alla vetustà che <<tale requisito è necessario ma non sufficiente per una dichiarazione di interesse>>, senza rendersi conto di avere implicitamente ammesso la contraddizione: la S.V. non si accorge inoltre e soprattutto che nella nota ufficiale di chiusura del procedimento (prot. n. A536 del 23.1.2008) ha ritenuto quest’unico requisito tanto “necessario” quanto “sufficiente” a valutare l’insussistenza dei presupposti dell’interesse culturale.

- **Considerazione sul punto 3 della nota di VAS** – La S.V. ha sostanzialmente evitato di ribattere all’argomentazione portata da VAS che contestava espressamente il “continuum” temporale che non sussiste tra il 1° procedimento di vincolo, chiuso il 23.1.2008 ai sensi della lettera a) del 3° comma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004, ed il 2° procedimento di vincolo, perché comunicato due mesi dopo (il 26.3.2008) ai sensi della successiva lettera d) del medesimo 3° comma dell’art. 10 del “Codice”: la S.V. afferma che <<è stato pertanto necessario rimodulare quanto presupposto nell’avvio del procedimento relativo all’intero edificio>>, evitando così di ammettere che l’avvio del 2° procedimento non è stato deciso esclusivamente per propria scelta, ma perché sostanzialmente costretto dalla nota prot. n. 6495 del 19.3.2008 (anticipata via fax e trasmessa per conoscenza anche alla S.V.) con cui il Dott. Renato Costa aveva espressamente invitato la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio <<a valutare la possibilità di riaprire il procedimento>> relativo all’intero complesso immobiliare.

- **Considerazione sul punto 6 della nota di VAS** – Anche in tal caso la S.V. ha praticamente evitato di rispondere all’argomentazione portata da VAS che contestava sostanzialmente il mancato o quanto meno incompleto <<intento di raccogliere le notizie



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

indispensabili alla redazione della relazione storico-artistica da allegare al decreto di tutela>>. Malgrado l'espresso richiamo alla nota prot. n. 3224 del 3.4.2008 in cui la stessa S.V. ha citato nella documentazione inviata solo quella di Italia Nostra, che riportava comunque le foto dell'inaugurazione dell'Istituto Gerini nel 1957, si arriva ora a dichiarare che <<è stato chiesto ripetutamente alle Associazioni, che via via si sono dichiarate interessate a vario titolo al complesso Gerini, materiale appartenente anche ad Archivi senza tuttavia ricevere alcun riscontro>>. La S.V. evita anche di far sapere se abbia o meno consultato l'Aerofototeca del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dove è archiviato il documento del 5.7.1956 da cui l'Istituto Gerini risulterebbe del tutto realizzato. Mentre da un lato la S.V. nega la oggettiva "partecipazione al procedimento" di "soggetti portatori di interessi diffusi" come sicuramente Italia Nostra, né fa sapere della suddetta precisa ricerca d'archivio presso l'Aerofototeca, dall'altro lato "interpreta" come "attiva" la partecipazione <<dei soggetti coinvolti>>, restringendoli però esclusivamente alla <<proprietà>> (e non anche a tutti gli altri) <<in un'azione intrapresa dalla P.A. ... espressamente auspicata dalla norma>>, fino al punto di affermare che <<in tal modo la P.A. può effettuare le proprie scelte e conformare le proprie decisioni alla luce anche delle rappresentazioni delle ragioni manifestate dagli interessati e del loro apporto, anche collaborativo>>: si mette in risalto al riguardo che la legge n. 241/1990 (artt. 7-10), pur così come attualmente modificata ed integrata, non "auspica" affatto la "partecipazione attiva" dei soggetti direttamente coinvolti, ma "prescrive" il loro obbligatorio intervento non certo in termini "collaborativi", ma esclusivamente di tutela dei loro diritti sulla proprietà privata (sanciti dall'art. 42 della Costituzione) e di difesa dai pregiudizi che possano derivare ad essa da un provvedimento di vincolo.

- **Considerazione sul punto 7 della nota di VAS** - Per ribattere alla argomentazione di VAS secondo la quale <<la circostanza ... per cui l'Istituto Gerini risulterebbe del tutto edificato alla data del 5 luglio 1956 è di vitale importanza, perché attesterebbe la sussistenza del vincolo *ope legis* fin dall'anno 2006, per superamento dei 50 anni di vetustà, ai sensi del 1° comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004>>, la S.V. rileva che <<la cessione del complesso Gerini dalla disponibilità dei Padri Salesiani ad una Società (quindi ad un privato) non poteva essere sottoposto ad una procedura>> quale quella di "verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico", perché introdotta con l'art. 27 della legge n. 326 del 24 novembre 2003: si fa presente da un lato che proprio lo stesso 24 novembre è avvenuta la vendita del complesso Gerini che non era di certo "pubblico" e che comunque dall'altro lato proprio la mancata entrata in vigore dell'obbligo di "verifica dell'interesse culturale" conferma l'argomentazione di VAS della sussistenza del vincolo *ope legis*. Infatti, in forza della lettera a) del 1° comma dell'art. 2 dell'allora previgente D.Lgs. n. 490 del 29.10.1999 <<sono beni culturali ...: a) le cose immobili e mobili che

3

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264

presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico>>. Ai sensi del 1° comma del successivo art. 5 <<le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l'elenco descrittivo delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza>>, ma il 5° comma del medesimo art. 5 precisa che <<i beni elencati all'articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque soggetti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2>>: il suddetto 5° comma recepisce l'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 1089 del 1.6.1939.

I beni artistici appartenenti agli enti pubblici (o a persone giuridiche senza fine di lucro) sono quindi di per sé stessi, e senza bisogno di accertamento costitutivo, assoggettati al regime normativo previsto dalla legge n. 1089/39 (sentenza n. 333 del 20.4.1990 del TAR Abruzzo): pertanto l'inclusione in elenchi descrittivi ha soltanto valore ricognitivo, la cui mancanza non esclude l'operatività del vincolo diretto in presenza dell'obiettiva natura di cosa d'interesse storico e artistico (sentenza n. 145 del 30.1.1984 della Sez. II del TAR Lazio).

Ne deriva che lo stesso atto di vendita del 24.11.2003, con il suo espresso richiamo all'art. 5 del D.Lgs. n. 490/1999, riconosce la Casa Salesiana fra le persone giuridiche private senza fine di lucro che è proprietaria di un bene culturale, ancorché non vincolato con provvedimento formale.

- **Considerazione sul punto 8 della nota di VAS** – In totale contraddizione con quanto precedentemente dichiarato riguardo al requisito delle vetustà come “necessario”, ma non “sufficiente”, la S.V. sembra giustificare da un lato la non necessità dell'altro obbligatorio requisito della avvenuta morte del progettista Ing. Guerra Baldelli, affermando equivocamente che <<le determine a cui perviene l'Amministrazione scaturiscono comunque dall'interazione di fattori documentali e valutazioni congruenti con la componente storico-artistica>>, mentre dall'altro lato arriva addirittura ad “imputare” a VAS l'obbligo di far sapere se <<fosse stata in possesso di notizie che, diversamente da quelle a conoscenza di questo ufficio, acclaravano l'esistenza in vita del progettista>>: la S.V. non specifica espressamente se fra le notizie a conoscenza dell'ufficio ci sia anche quella accertata della avvenuta morte dell' Ing. Guerra Baldelli, che non spetta di certo a VAS di “acclarare”. Di oggettivo c'è ad ogni modo che il requisito delle vetustà mentre non è ritenuto “sufficiente” ai fini della imposizione del vincolo, è stato però ritenuto dalla S.V. più che “sufficiente” per negarlo.
- **Considerazione sul punto 9 della nota di VAS** – Dopo avere precedentemente dichiarato nella considerazione al punto 6 di VAS di poter <<effettuare le proprie scelte e conformare le proprie decisioni alla luce anche delle rappresentazioni delle ragioni

manifestate dagli interessati e del loro apporto, anche collaborativo>>, in modo totalmente contraddittorio la S.V. nega l'incidenza sul procedimento della riunione di giovedì 20 dicembre 2007 ed afferma ora che <<l'attività di questo Istituto si è esplicata indipendentemente dalla richiesta formulata dalla Soc. Amplired di archiviazione del procedimento di costituzione del vincolo di tutela monumentale>>, arrivando addirittura a non capire <<il senso del rilievo che viene mosso>> riguardo all'atto d'obbligo che è stato <<acquisito agli Atti della scrivente con prot. n. 11037 del 21/12/2007>>.

- **Considerazione sul punto 10 della nota di VAS** - La S.V. non dà alcuna dimostrazione tangibile di quanto affermato secondo cui <<quanto a tale atto d'obbligo stipulato dalla Soc. Amplired, va segnalato che lo stesso era stato richiesto da questo Ufficio a maggior tutela del sub 5 (teatro) che, già allora, era stato giudicato come l'unico meritevole di essere oggetto di dichiarazione d'interesse>>, ma dichiara ora che <<le richieste per le vie brevi sono per prassi accettate in qualsiasi procedura d'ufficio>>, lasciando quasi intendere da un lato di avere sollecitato solo a livello informale l'atto d'obbligo, ma precisando al tempo stesso dall'altro lato che <<tutto ciò che è relativo agli accordi tra la Società Amplired e l'Amministrazione Comunale esula dalle competenze di questo Ufficio, così come le procedure connesse con l'attività demolitoria>>: la S.V. sembra ignorare del tutto che nella propria nota prot. n. A536 del 23.1.2008, dopo avere asserito che l'intero complesso non è vincolabile (e può quindi essere anche demolito) ha dichiarato che, quasi come "argomento di consolazione", <<ad ogni buon conto si registra l'Atto d'obbligo stipulato in data 18/12/2007 (acquisito agli Atti della Scrivente con nota prot. n. 11037 del 21/12/2007) dalla Soc. Amplired, attuale proprietaria del complesso, atto a salvaguardare il manufatto con destinazione a Teatro con la relativa area di sedime ed a cederlo a titolo gratuito al comune di Roma>>.
Risulta che l'atto d'obbligo è stato stipulato dalla "Amplired" S.p.A. dopo avere avuto assicurazioni dal Dipartimento IX di non vedersi annullare il permesso di costruire n. 425 del 28.5.2007, ma di potere comunque avere "compensate" (con una semplice variante di progetto, aggiungendo un piano superiore al padiglione prospiciente via Tiburtina) le cubature che venivano perse impegnandosi a non demolire il teatro volontariamente: se invece la "Amplired" S.p.A. fosse obbligata a non poter demolire dal vincolo monumentale imposto dalla Soprintendenza, non avrebbe diritto a vedersi "compensare" una cubatura che è obbligatoriamente da conservare e che quindi andrebbe defalcata da quella complessiva autorizzata ex novo.

- **Considerazione sul punto 11 della nota di VAS** - Nella nota di VAS prot. n. 8 del 20.5.2008 è stato testualmente affermato che <<la "archiviazione" del procedimento di vincolo da parte dell'Arch. Federica Galloni è poi di fatto materialmente avvenuta un



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

*me*se dopo, in evidente accoglimento di un interesse privato, che ha fatto passare in totale subordine il “dovere” di vincolare comunque un complesso monumentale se ci sono tutti i presupposti oggettivi del suo interesse culturale, senza farsi condizionare da alcun “pregiudizio economico” che nulla ha a che vedere con la normativa vigente in materia>>. La S.V. ritiene ora che <<nessun “condizionale” (diversamente da quanto dichiarato nell’ultima missiva di VAS) v’era in tali affermazioni né la subordinazione di esse alla sussistenza dei presupposti>>, per cui <<la specificazione ivi richiamata costituisce un inconsistente e vano tentativo difensivo evidentemente determinato dalla manifesta intenzione da parte mia di adire l’Autorità Giudiziaria per le gravissime affermazioni formulate con la precedente lettera di VAS>>. La suddetta “considerazione” non tiene conto nemmeno dell’altra argomentazione di VAS, secondo la quale <<se si considera che i presupposti oggettivi sono stati poi riscontrati successivamente dalla stessa S.V., anche se per il solo teatro, l’affermazione del sottoscritto non avrebbe dovuto sembrarle “gravissima” quanto meno per il teatro ritenuto non vincolabile prima ai sensi della lettera a) e giudicato invece vincolabile dopo ai sensi della lettera d) del 3° comma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004>>. Si ribadisce da un lato quanto già rilevato nella nota del 21.5.2008 riguardo all’obbligo di tenere <<ben separati i risvolti giudiziari (di cui il sottoscritto dovrà eventualmente occuparsi nelle sedi opportune) dai risvolti amministrativi (che non possono esimersi dall’espletare anche le diverse Autorità del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che leggono per conoscenza)>> e si rimanda dall’altro lato direttamente al giudizio di chi legge per conoscenza di valutare il giusto senso da dare a quanto dichiarato dalla S.V. nella considerazione al punto 6 di VAS di poter <<effettuare le proprie scelte e conformare le proprie decisioni alla luce anche delle rappresentazioni delle ragioni manifestate dagli interessati e del loro apporto, anche collaborativo>>.

- **Considerazione sui punti 12 e 13 della nota di VAS** – La S.V. ha ritenuto di dover specificare “funzioni” e “compiti” attribuiti gerarchicamente ad ognuno, precisando che alla Soprintendenza spetta solo la “fase istruttoria” della procedura per l’imposizione di un vincolo, perché compete alla Direzione Regionale la “fase impositiva” mentre <<la Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici svolge funzioni e compiti non attribuibili né alle Direzioni Regionali né alle Soprintendenze di settore>>. A tale riguardo non si può da un lato fare la lapalissiana valutazione che la gerarchia degli organi del Ministero è in funzione di un decentramento amministrativo che deve necessariamente differenziare “funzioni” e “compiti” assegnati ad ognuno, ma dall’altro lato va rilevato che la considerazione della S.V. riguarda i punti 12 e 13 che sono relativi alla nota prot. n. 6495 del 19.3.2008 del Dott. Renato Costa, per cui la “precisazione” della S.V. sembra implicitamente “accusare” tale nota di aver fatto una

6

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell’Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

“invasione di campo”, benché attuata sotto forma di “invito” alla Direzione Regionale: si fa presente alla S.V. che l’art. 8 del “Regolamento” emanato con D.P.R. n. 233 del 26/11/2007 ha individuato, tra gli uffici dirigenziali centrali di livello generale, la Direzione Generale per i Beni Architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici a cui sono affidate le “funzioni” e i “compiti” di tutela dei beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici. Ai sensi della lettera b) del 2° comma dell’art. 8 del D.P.R. n. 233/2007 la suddetta Direzione Generale <<autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice>>, mentre ai sensi della successiva lettera h) <<irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici>>. Appare evidente che ai fini della tutela la suddetta Direzione Generale ha quanto meno il potere di “controllo” sugli organi da lei dipendenti: a conferma indiretta di ciò, il Segretario Generale Dott. Giuseppe Proietti con nota prot. n. 5874 del 16.4.2008 ha chiesto al Direttore Generale Arch. Roberto Cecchi di dare <<seguito e risposta>> alle richieste di VAS mentre con successiva nota prot. n. 7636 del 29 maggio 2008 ha trasmesso soltanto all’Arch. Roberto Cecchi la nota di VAS prot. n. 8 del 21.5.2008 (benché già inoltrata da VAS anche alla Direzione Generale) <<per seguito>>, attribuendogli quindi il “potere” di intervento. Ne dovrebbe derivare che l’operato del Dott. Renato Costa rientra ampiamente nelle “funzioni” e nei “compiti” assegnati per legge alla Direzione Generale.

- **Considerazione sui punti 14 e 15 della nota di VAS** - Riguardo alla <<arroganza intellettuale>> ed al <<giudizio da confermare>> riguardo a VAS, ma <<non certo anche nei confronti del Dott. Renato Costa, come inopinatamente da Voi sostenuto, stante che egli, per l’Ufficio che ricopre, ha solamente invitato questo Ufficio a valutare la possibilità di apporre il vincolo indipendentemente dal requisito della vetustà>>, la S.V. non si è accorta che con nota prot. n. 2 del 17 marzo 2008 (indirizzata anche alla medesima S.V.) questa associazione aveva testualmente fatto presente che <<il complesso immobiliare già di proprietà del Pio Istituto Salesiano Gerini potrebbe rientrare in tutte e tre le classificazioni suddette, a seconda che l’esito degli approfondimenti sulle valenze culturali propenda maggiormente verso una delle tre, anziché sulle rimanenti due, oppure anche verso due delle tre. La differenza sostanziale consiste nel fatto che nei primi 2 casi le costruzioni debbono comunque essere opera di autore non più vivente e la loro esecuzione deve risalire ad oltre cinquant’anni fa, mentre nel 3° caso le opere possono essere appartenenti a chiunque ed è sufficiente che rivestano un interesse importante in riferimento alla storia della cultura in genere e costituiscano comunque testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose

7

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell’Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264

del luogo>>. Si lascia a chi legge per conoscenza valutare se nel passo suddetto si possano ravvisare gli estremi di una “*arroganza intellettuale*”, che peraltro non ha ravvisato all’epoca la stessa S.V. nella nota di risposta prot. n. 3224 del 3.4.2008 : dal momento che il Dott. Renato Costa ha comunque poi condiviso quanto rilevato da VAS, che a sua volta non ha fatto altro che recepire lo stesso espresso invito <<*a valutare la possibilità di riaprire il procedimento*>> di vincolo relativo all’intero complesso immobiliare, e non certo per il solo teatro, si lascia sempre a chi legge per conoscenza di valutare se ci sia stata “*arroganza intellettuale*” e nel caso solo da parte di VAS e non anche del Dott. Renato Costa.

- **Considerazione sul punto 16 della nota di VAS** – Nella nota del 6.4.2008 VAS ha lamentato la mancata “risposta” alla sua 1° nota prot. n. 2/08 del 17.3.2008, perché alla data del 6 aprile scorso non era ancora pervenuta la nota prot. n. 3224 trasmessa dalla S.V. il 3.4.2008 che è stata materialmente ricevuta il successivo 9 aprile: ne deriva che VAS ha dichiarato più che correttamente quanto a lei risultava a quella data.
- **Considerazione sul punto 17 della nota di VAS** – Un ritardo analogo a quello con cui VAS ha ricevuto la nota prot. n. 3224 del 3.4.2008 si è verificato anche con la S.V. riguardo alla nota prot. n. 3029 del 17.4.2008 della Soprintendenza Speciale per i Beni Storico-Artistici ed Etnoantropologici di Roma.
- **Considerazione sul punto 18 della nota di VAS** – La S.V. ha evitato di rispondere alla argomentazione di VAS riguardante la mancata considerazione della chiesa e dell’oratorio, ritenute quanto meno testimonianze parimenti importanti della cultura architettonica degli anni ’50, peraltro oltre tutto legate fra loro in modo unitario dal porticato interno che si estendeva su tutte e 3 le ali del complesso a forma di “C” ormai demolito per 2/3, facendo perdere del tutto il senso della sua sopravvivenza soltanto sul lato del teatro. La S.V. ha infatti “giustificato” la sua scelta di tutelare solo il teatro con la motivazione che <<*le valutazioni di questo Ufficio sulle valenze formali ed artistiche rientrano in un ambito discrezionale basato su specifiche competenze ed attribuzioni*>>: una “tesi” del genere è del tutto inaccettabile in linea di principio, perché esclude *a priori* l’oggettività universale dell’interesse culturale di un bene, subordinandolo alla discrezionalità del Soprintendente di turno volta per volta coinvolto nella verifica. Come “controgaranzia” comunque ad un eventuale caso di valutazione troppo soggettiva della Soprintendenza circa la mancanza dell’interesse culturale, la S.V. fa sapere che il provvedimento di tutela <<può essere deciso dalla Direzione Regionale anche in contrasto con quanto proposto da questo Ufficio in fase istruttoria: così come può

accadere che questo Ufficio valuti la mancanza di interesse del bene e la Direzione Regionale lo ritenga invece meritevole>>.

- **Considerazione sul punto 19 della nota di VAS** – Alla argomentazione di VAS che in base al D.P.R. n. 233/2007 un vincolo può essere imposto di norma solo e soltanto se c'è la proposta espressamente elaborata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma, la S.V. ribatte che *<<il rilievo è evidentemente frutto di una certa confusione sulle specifiche attribuzioni istituzionali di ciascun Ufficio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per le quali si rimanda al punto precedente>>*. L'ipotesi di un provvedimento di vincolo monumentale emanato dalla Direzione Regionale senza essere stato "proposto" dalla Soprintendenza competente non sembra valere per il caso in questione, dal momento che l'Arch. Francesco Prosperetti di fronte all'esito negativo della verifica comunicato dalla S.V. con nota prot. n. A536 del 23.1.2008 ha preferito sollecitare la riapertura del procedimento, recependo l'invito del Dott. Renato Costa. A tal riguardo va peraltro evidenziato che l'imposizione "dall'alto" del vincolo da parte della Direzione Regionale necessita quasi sempre di un supplemento di ricerca ed acquisizione di documenti, specie se la "verifica" con esito negativo effettuata dalla Soprintendenza viene ritenuta quanto meno incompleta, se non superficiale. A tal ultimo riguardo lo stesso Dott. Renato Costa nella nota prot. 6495 del 19.3.2008 ha invitato ad adottare *<<gli opportuni approfondimenti istruttori che la questione necessita>>*: proprio per le medesime ragioni con nota prot. n. 5 del 6.4.2008 VAS ha chiesto di *<<esonerare l'Arch. Federica Galloni dal prosieguo del procedimento di vincolo, che va comunque esteso all'intero complesso monumentale, ivi comprese le scuole professionali e le strutture comunque rimaste di proprietà dei salesiani>>*.
- **Considerazione sul punto 20 della nota di VAS** – Il punto 20 della nota di VAS riguardava la nota prot. n. 5874 del 16.4.2008 con cui il Dott. Giuseppe Proietti ha chiesto di dare *<<seguito e risposta>>* alle richieste del sottoscritto al Direttore Generale Arch. Roberto Cecchi, *<<che non potrà non tenere conto del comportamento fin qui tenuto dalla S.V. riguardo in particolare a quanto richiesto espressamente dal Dott. Renato Costa>>*: al punto 20 si chiedeva espressamente all'Arch. Roberto Cecchi ed all'allora Direttore Generale Arch. Francesco Prosperetti (ora sostituito dall'Ing. Luciano Marchetti) di dare seguito alla istanza di VAS nell'ambito delle rispettive competenze. Con successiva nota prot. n. 7636 del 29.5.2008 il Dott. Giuseppe Proietti ha invitato sempre e soltanto l'Arch. Roberto Cecchi a dare seguito anche alla nota di VAS prot. n. 8 del 21.5.2008. La S.V. ha voluto "rispondere" anche per entrambi, facendo sapere che *<<sta elaborando la documentazione necessaria per la formulazione del provvedimento di tutela ... esclusivamente per lo spazio teatrale>>*: al riguardo non si può non rilevare la



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

contraddizione con la considerazione sul punto 18 della nota di VAS, dove si parla di quanto <<proposto ..in fase istruttoria>>, mentre ora si lascia intendere la diretta <<formulazione del provvedimento di tutela>> e non più di una sua <<proposta>>.

Allo stesso riguardo va evidenziata la ancor più macroscopica contraddizione riguardante la circostanza che la Sezione 2Q del TAR del Lazio con ordinanza n. 3159 del 25 giugno 2008 ha disposto la sospensiva dell'atto di <<comunicazione di riavvio del procedimento di imposizione del vincolo esclusivamente sullo spazio teatrale>>, accogliendo l'istanza presentata dalla "Amplired" S.p.A. con il ricorso n. 5680 depositato il 9.6.2008.

Dal momento che il ricorso della "Amplired" S.p.A. è stato notificato anche alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma, oltre che alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, stupisce che a distanza di quasi un mese di distanza dalla data del provvedimento del TAR del Lazio la S.V. non sia a conoscenza della sospensiva della sua nota prot. n. 3611 del 26 marzo 2008 o non abbia comunque ritenuto di parlarne, lasciando così intendere di avere ancora in suo potere la piena facoltà della <<formulazione del provvedimento di tutela>>, che invece non sarebbe al momento più "legittimato" proprio dalla ordinanza del TAR del Lazio.

IL PROVVEDIMENTO DI TUTELA, ANCHE SE PER IL SOLO TEATRO, POTRÀ ESSERE LEGITTIMAMENTE EMANATO SOLO SE L'ORDINANZA DI SOSPENSIVA DEL TAR DEL LAZIO SARÀ STATA ANNULLATA DAL CONSIGLIO DI STATO: MA PER OTTENERE QUESTO OCCORRE CHE IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI PER IL TRAMITE DELL'AVVOCATURA DI STATO FACCIA FORMALMENTE RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO ENTRO I TERMINI DI TEMPO ASSEGNATI PER IMPUGNARE L'ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO N. 3159 DEL 25.6.2008.

Va in conclusione evidenziato che le controdeduzioni che VAS ha inteso portare ad ognuna delle considerazioni dell'Arch. Federica Galloni non hanno la finalità di allungare all'infinito uno sterile quanto inutile "contenzioso" a due su chi abbia maggiormente ragione, dal momento che comunque la S.V. non recederà dalle decisioni già prese, ma si prefiggono lo scopo dichiarato di consentire soprattutto a chi legge per conoscenza di poter valutare meglio e comunque in modo più esaustivo i vari aspetti della questione e di assumere conseguentemente i provvedimenti ritenuti necessari nell'ambito delle rispettive competenze: l'obbligo di dare seguito alle richieste di VAS con l'eventuale assunzione dei provvedimenti ritenuti necessari a tutela dell'interesse

10

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264

pubblico, oltre ad essere stato sollecitato dallo stesso Segretario Generale Dott. Giuseppe Proietti per ben due volte all'Arch. Roberto Cecchi, è stato peraltro ammesso dallo stesso Arch. Federica Galloni come possibilità da parte quanto meno della <<superiore Direzione Regionale>> nel caso ritenesse necessario discostarsi dalla <<proposta>> elaborata dalla Soprintendenza.

Dal momento che alle richieste avanzate da VAS con la nota prot. n. 5 del 6.4.2008 non è stato dato a tutt'oggi nessun seguito né da parte della Direzione Generale per i Beni Architettonici, Artistici Storici ed Etnoantropologici né da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, si chiede espressamente all'Arch. Roberto Cecchi ed all'Ing. Luciano Marchetti di prendere una decisione in merito nell'ambito delle rispettive competenze, ancor più dovuta non solo perché sollecitata dal Segretario Generale Dott. Giuseppe Proietti, ma anche e soprattutto perché fra le decisioni da prendere c'è ora prioritariamente quella di ricorrere al Consiglio di Stato contro l'ordinanza del TAR del Lazio n. 3159 del 25.6.2008 che impedisce addirittura di vincolare il solo teatro.

Dal momento che è nel frattempo subentrato all'Arch. Francesco Prosperetti, si fa presente in particolare all'Ing. Luciano Marchetti che con propria nota del 1.8.2007 indirizzata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma, dopo aver fatto presente che <<l'immobile indicato in oggetto ... sembrerebbe presentare caratteristiche di interesse stilistico-architettonico tale da meritare un riconoscimento di interesse ai sensi del D.Lgvo 42/04 quale testimonianza dell'espressione architettonica degli anni '50>>, ha rappresentato <<la possibilità di sottoporre a tutela l'immobile in questione>> ed ha chiesto <<con cortese sollecitudine di voler comunicare .. se sono stati effettuati ... sopralluoghi e approfondimenti in merito alle valenze culturali del bene che tra l'altro si identifica quale elemento di riferimento urbanistico e culturale dell'ambito cittadino di appartenenza>>.

LA SCELTA DI RICORRERE O MENO AL CONSIGLIO DI STATO DIVENTA COSÌ UNA VERA DIMOSTRAZIONE RIGUARDO ALLA EFFETTIVA VOLONTÀ DEL MINISTERO O QUANTO MENO DELL'ARCH. FEDERICA GALLONI DI VINCOLARE ALMENO IL TEATRO.

Distinti saluti

Il Responsabile
Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Roma, 11 settembre 2008

11